

**PROTOCOLLO D'INTESA PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI DELL'UMBRIA A SEGUITO DELLA CARENZA DI PERSONALE**

TRA

La Regione Umbria, nella persona della Presidente Donatella Tesei, domiciliata per la carica presso la sede della Regione, qui di seguito "Regione", con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96;

E

La Corte di Appello di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti, 22, nella persona del Presidente dott. Mario Vincenzo D'Aprile, domiciliato per la carica presso la sede della Corte di Appello di Perugia, qui di seguito "Corte di Appello";

E

La Procura Generale della Repubblica di Perugia, con sede in Perugia, Piazza Matteotti 22, nella persona del Procuratore Generale dott. Sergio Sottani domiciliato per la carica presso la sede della Procura Generale della Repubblica di Perugia, qui di seguito "Procura Generale";

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare, l'articolo 15, secondo cui la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*", in particolare l'articolo 23 bis, comma 7, in base al quale le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2 del menzionato decreto legislativo, possono disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- l'accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Uffici giudiziari stilato in data 09.11.2015;
- il Protocollo d'intesa, tra La Regione Umbria, la Corte D'Appello di Perugia e la Procura Generale della Repubblica di Perugia, per l'utilizzo del personale della

Regione Umbria presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Perugia a seguito della carenza di personale sottoscritto in data 22 luglio 2016;

- il Protocollo d'intesa, tra La Regione Umbria, la Corte D'Appello di Perugia e la Procura Generale della Repubblica di Perugia per migliorare l'efficienza degli Uffici Giudiziari dell'Umbria a seguito della carenza di personale sottoscritto in data 1° marzo 2021;

CONSIDERATO

- che, a seguito delle ulteriori incombenze attribuite dalle ultime riforme legislative, la Corte di Appello si trova oggi ad operare in una critica situazione di carenza del personale, specie nei servizi di Cancelleria;
- che con Protocollo n. 6044 del 24 agosto 2020, la Corte di Appello di Perugia e la Procura Generale della Repubblica hanno rappresentato la perdurante carenza di personale e la necessaria e indispensabile collaborazione attivata con il Protocollo d'intesa sopracitato e sottoscritto in data 22 luglio 2016;
- che con Protocollo n. 9330 del 25 novembre 2021, la Corte di Appello di Perugia e la Procura Generale della Repubblica di Perugia hanno rappresentato la perdurante carenza di personale e la necessaria e indispensabile prosecuzione della collaborazione attivata con il Protocollo d'intesa sopracitato e sottoscritto in data 1° marzo 2021;
- che con Protocollo n.182 del 14 gennaio 2022 la Procura Generale della Repubblica di Perugia nel rappresentare la perdurante carenza di personale ha evidenziato necessità di dare maggiore stabilità al progetto di collaborazione attivata con il Protocollo d'intesa sopracitato e sottoscritto in data 1° marzo 2021 per garantirne l'efficacia nel tempo;

RAVVISATO

- che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare l'aggiornamento professionale del personale proprio e di quello di Enti, Consorzi e di Agenzie collegate, in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento alla governance del territorio;
- che in base al principio di leale collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale,

il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato anche in tema di ordine pubblico e sicurezza;

- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicitarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che la Regione, quale ente deputato a promuovere il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto tecnico-amministrativo da parte di personale della Regione o delle sue Agenzie e Consorzi, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art.2 Oggetto

Le parti tutte manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale, e delle Agenzie, dei Consorzi e Strutture regionali, coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art.3 Modalità di attuazione

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea del personale delle proprie Agenzie, Consorzi e Strutture per il periodo di un anno, al fine di realizzare progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

I progetti saranno redatti dagli Uffici giudiziari interessati e trasmessi alla Regione per il tramite della Corte di Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

I progetti dovranno riguardare le varie fasi di gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulle qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Sarà cura della Regione, inoltre, individuare il suddetto personale tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il numero e i nominativi del personale individuato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti, nonché degli Uffici assegnatari.

Art.4 Gestione del personale

Il personale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, non potrà comunque svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione, o dei Consorzi, o delle Agenzie regionali di provenienza; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi al datore di lavoro del personale assegnato.

Le assenze per malattia, come la relativa documentazione, dovranno essere comunicate al datore di lavoro dal dipendente interessato, contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al datore di lavoro al quale dovrà essere anche trasmessa la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte di Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione sia al datore di lavoro che alla Regione Umbria – Direzione regionale "Risorse, programmazione, cultura, turismo", nei termini di cui all'art.55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art.5 Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero della Giustizia e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dal datore di lavoro dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art.6 Formazione

La Corte di Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale temporaneamente assegnato.

Art.7
Privacy e riservatezza

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art.8
Durata dell'assegnazione

Il periodo di assegnazione del personale individuato è di dodici mesi, eventualmente rinnovabile annualmente per la durata della presente intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo qualora il predetto ponga in essere comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art.9
Decorrenza e durata

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, lì

*La Presidente della
Regione Umbria*

Donatella Tesei

*Il Presidente della Corte di
Appello di Perugia*

Mario Vincenzo D'Aprile

*Il Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia*

Sergio Sottani